

(N. 995-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, BIBOLOTTI, BOSI e GRIECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1950

Proroga dei contratti individuali di lavoro
dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine della presente annata agraria verrà a scadere la disposizione di proroga dei contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura ed i salariati fissi comunque denominati disposta dalla legge 15 agosto 1949, n. 533.

Le ragioni che determinarono quella provvida disposizione sussistono tuttora; nè sono venute meno per effetto della avvenuta stipulazione — nel frattempo — di taluni accordi provinciali fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, dato che tali accordi non sono — in genere — tali da evitare gli sfratti dei salariati, ma solo da attenuarne in parte, le conseguenze.

Il presente disegno di legge si ispirava appunto alla preoccupazione di evitare il disagio

ed il disordine nelle campagne, conseguente alla eventualità della esecuzione delle innumerevoli disdette intimate dai datori di lavoro ai loro salariati; e proponeva — col suo articolo 1 — di prorogare sino al termine dell'annata agraria 1951-52 i contratti con scadenza alla fine dell'annata agraria 1949-50, e di prolungare la proroga di un altro anno ove l'annata agraria avesse avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950.

La Commissione, in sede referente, ha approvato a maggioranza l'articolo 1 del disegno di legge, modificando solo la durata della proroga che è stata limitata, nelle due ipotesi sopra indicate, rispettivamente al termine delle annate agrarie 1950-51 e 1951-52: e, in questi termini, si pensa che la disposizione debba

essere approvata dall'Assemblea, tenuta presente la necessità di eliminare un grave pericolo di confusione e di disordine che — per le ragioni dette — tuttora generalmente sussiste, nei rapporti tra i datori di lavori agricoli ed i loro salariati, con danno non solo di innumerevoli famiglie, ma anche dello stesso ordinato svolgimento delle colture.

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare conteneva poi un articolo 2 che tendeva a chiarire un punto che si era dimostrato controverso in sede di applicazione della legge 15 agosto 1949, n. 533: se, cioè, la proroga potesse negarsi nel caso che venisse cambiato il sistema di conduzione del fondo o se la conduzione venisse assunta da altro conduttore. Infatti, malgrado che l'articolo 2112 del Codice civile esprima chiaramente il concetto che, anche nelle ipotesi predette, il contratto di lavoro debba ugualmente proseguire, non pochi erano stati i casi di sentenze che avevano interpretata la predetta norma in senso opposto, dando luogo non solo ad una serie numerosa di controversie, molte delle quali non ancora definitivamente risolte, ma ad una situazione di disagio, nei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, che non occorre illustrare.

Proponeva, adunque, l'articolo 2 del disegno di legge che venisse del tutto chiarita la questione nel senso che il contratto di lavoro proseguisse, ad ogni effetto, anche nel caso di mutazione del sistema di conduzione del fondo o di

cambiamento di conduttore e che, quindi, anche in questi casi, fosse dovuta la proroga.

Ma la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto che la preoccupazione dei proponenti non fosse giustificata dato che l'articolo 2112 del Codice civile è abbastanza chiaro nel senso di statuire la continuazione del rapporto di lavoro anche nelle ipotesi suaccennate; ed ha quindi proposto la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge.

Se questa opinione sarà condivisa dall'Assemblea, potrà depennarsi dal disegno di legge l'indicato articolo 2; qualora — invece — sussistessero ancora dei dubbi al riguardo, sarebbe prudente mantenere l'articolo 2, così come proposto, avendosi in tal modo, non già un ritocco alla disposizione del Codice (cosa sempre delicata anche se perfettamente ammissibile, dal punto di vista legislativo) ma un chiarimento del suo contenuto e della sua portata tale da evitare ulteriori contrasti interpretativi, che sono stati — e sono tuttora — fonte di tanto danno nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori agricoli e di tanto turbamento nelle campagne.

La Commissione ha, poi, formulato un nuovo articolo (che ha collocato al posto dell'articolo 2, soppresso) per richiamare espressamente le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533; e non occorre illustrare la utilità ed opportunità dello stesso articolo.

FARINA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEI PROPONENTI.

Art. 1.

I contratti indicati nell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1951-52.

Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1950, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1952-53.

Art. 2.

Ai fini e agli effetti della legge 15 agosto 1949, n. 533, non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il cambiamento del sistema di conduzione del fondo, e, in caso che la conduzione del fondo venga assunta da altro conduttore, il contratto di lavoro prosegue ad ogni effetto con il nuovo titolare.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

I contratti indicati nell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1950-51.

Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1950, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1951-52.

Soppresso.

Art. 2.

Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente articolo 1, valgono le disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Art. 3.

Identico.